



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto interministeriale n. 84697 del 17.09.2014;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.07.2014, relativo alla società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.07.2014, in favore di un numero massimo di 24 unità lavorative, della società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, dipendenti presso:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- **CANTIERI OSPEDALI DI MOLFETTA E TERLIZZI (BA) n. 19 lavoratori** con contratto *part time* medio del 58,42%. Tutti i lavoratori saranno sospesi con riduzione media del 27% dell'orario di lavoro. Nel rispetto della media indicata la sospensione potrà prevedere punte massime di utilizzo del 100% dell'orario di lavoro.
- **CANTIERE (OSPEDALE) DI COPPITO (AQ) n. 5 lavoratori**, di cui n. 4 lavoratori con contratto *full time* e n. 1 lavoratore con contratto *part time* del 60%. Tutti i lavoratori saranno sospesi a zero ore.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40% per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014 per tutti i lavoratori dipendenti presso la sede di Coppito (AQ).

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 25.781,00 (venticinquemilasettecentottantuno/00).

Codice Fiscale: 08590821008

Matricola INPS: 7050434801

Pagamento diretto: NO



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 25.781,00 (venticinquemilasettecentottantuno/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

www.lavoro.gov.it

Roma, 03/03/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan